



# COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI

UFFICIO DEL SINDACO



Comune di Amatrice

Arrivo

Prot. N. 0019331 del 26-11-2020

Ufficio UFFICIO TECNICO - URBANISTICA -

Reg. n° \_\_\_\_\_

ORDINANZA N. 123 DEL 26 NOV. 2020

|          |                                                                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO: | <b>REVOCA PARZIALE DELLE ORDINANZE DI INAGIBILITA' N.1 DEL 24.08.2016, N. 34 DEL 03.09.2016 E N. 109 DEL 26.10.2020, RELATIVAMENTE ALL'IMMOBILE DI SEGUITO RIPORTATO:</b> |
|          | <b>UBICAZIONE IMMOBILE: COMUNE DI AMATRICE – LOC. COLLEMAGRONE</b><br><b>IDENTIFICATIVI CATASTALI: C.F. - FOGLIO 92 MAPPALE 108 SUBALTERNO 165</b>                        |
|          | <b>AGGREGATO AEDES n.: 001937.00</b>                                                                                                                                      |

## IL SINDACO

**CONSIDERATO** che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

**ATTESO** che il terremoto del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti nuovi crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

**TENUTO CONTO** che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

**VISTI** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 con i quali è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione di interessi primari in relazione all'evento sismico del 24 agosto 2016;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

**RICHIAMATE** le Ordinanze: **n.1 del 24.08.2016** con la quale veniva *"....vietato l'accesso ai fabbricati siti nel territorio comunale, fino all'effettuazione delle dovute verifiche, fatta eccezione per le attività di gestione*

dell'emergenza in corso. ...." – **n. 30 del 01.09.2016** d'interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni - **n. 34 del 03.09.2016** di rettifica dell'Ordinanza n.1 del 24.08.2016, con la quale si dava atto "..... che sono utilizzabili gli edifici per cui, a seguito di adeguata valutazione tecnica, sia dichiarata l'agibilità da una figura tecnica con le necessarie competenze a abilitazioni, attraverso perizia asseverata, giurata o scheda AEDES consegnata al protocollo del Comune", ".....che l'agibilità avrà inizio al momento di consegna della necessaria documentazione al protocollo del Comune" – **n.109 del 26.10.2020** la quale dichiara: **"INAGIBILI tutti gli edifici ricadenti sull'intero territorio comunale classificati con esito Aedes "B", "C", "E", "A-F", "B-F", "C-F", "E-F" a seguito di valutazione mediante scheda Aedes ai sensi del DPCM del 05 maggio 2011 (G.U. n. 113, supplemento Ordinario n. 123 del 17.05.2011), aggiornato con il D.P.C.M. del 08 luglio 2014; e pertanto O R D I N A 1 - lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo di detto immobile all'intestatario catastale/proprietario e a chi, a qualunque titolo, occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere; fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza ed ai soggetti incaricati delle riparazioni/messa in sicurezza degli stessi; 2 - che le presenti disposizioni continuino ad avere applicazione sino al formale rilascio del provvedimento di revoca della presente ordinanza riferito allo specifico immobile. Tale revoca dovrà essere richiesta all'avvenuta esecuzione ed ultimazione di tutte le opere necessarie per rendere nuovamente agibile l'immobile, eseguite in ottemperanza alle normative vigenti."**;

**PRESO ATTO** della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Amatrice reg. n. 592 del 22/05/2017 degli esiti di agibilità pervenuti dalla Di.Coma.C. composto da n.3 tabelle come di seguito elencate:

Tabella 1: esiti delle verifiche effettuate nel periodo 24 agosto-30 ottobre 2016.

Tabella 2: esiti delle verifiche effettuate nel periodo successivo al 30 ottobre 2016 (Solo per alcuni edifici si tratta della prima verifica);

Tabella 3: esiti delle verifiche effettuate nel periodo successivo al 18 gennaio 2017 (Solo per alcuni edifici si tratta della prima verifica);

**RICHIAMATA** la CILA presentata dal sig. Finamore Massimo, in qualità di proprietario, in data 18/06/2019 acquisita al prot. comunale al n.8495 con allegati gli elaborati progettuali a firma dell'ing. Luigi Ruggeri per l' "Intervento di riparazione e stabilizzazione della canna fumaria dell'alloggio sito Località Collemagrone, Amatrice(RI), distinto al N.C.E.U. al foglio 92, particella 108, sub 165";

**VISTA** la Comunicazione di fine lavori con allegato il Certificato di Collaudo e l'Asseverazione relativa alla rimozione delle condizioni di inagibilità parziale rese dal tecnico professionista ing. Luigi Ruggeri (prot. nn. 15986 del 07/10/2020 e 16117 del 08/10/2020 e s.m.i. prot. 18861 del 18/11/2020), con le quali lo stesso comunica la fine lavori ed **ASSEVERA che le condizioni di inagibilità, descritte nella "Scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica" redatta, sono state rimosse. Si precisa che l'intervento è stato eseguito a cure e spese dei proprietari Sig.ri FINAMORE Massimo e FETONTI Eliana, senza richiesta di concessione contributo statale.**;

**PRESO ATTO** dell'avvenuto deposito della Relazione a Struttura Ultimata in data 30/09/2020 prot. n° 2020-0000839060 pos.87850 presso la Regione Lazio Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche E Difesa Del Suolo, Assessorato Lavori Pubblici E Tutela Del Territorio;

**VISTA** la nota a firma del tecnico professionista ing. Luigi Ruggeri prot. n. 18053 del 06/11/2020, con la quale dichiara che **".....ha ispezionato all'esterno gli aggregati pertinenti e svolto, all'interno dei singoli alloggi, un rilievo dettagliato e, nelle varie ispezioni, l'obiettivo è stato quello di identificare per prima cosa danni strutturali agli elementi verticali e orizzontali (pannelli tipo REIN 10, cm 12 di spessore), non rilevando alcun danno strutturale sia per azioni nel piano delle pareti che ortogonali alle stesse"** e relativamente alla Proprietà FINAMORE Massimo e FETONTI Eliana, foglio 92, particella 108, sub 165: **"Per quanto riguarda la proprietà dei Sig.ri FINAMORE/FETONTI,**

*oltre al pericolo dato dall'eventuale instabilità della canna fumaria, successivamente risolto come da progetto autorizzato, non si sono riscontrati ulteriori pericoli legati ad altri elementi strutturali e non strutturali come scritto in premessa. Inoltre nell'intervento eseguito è stato eliminato il rischio dovuto a tegole pericolanti.”;*

**VISTA** la Relazione redatta dal Responsabile dell'Ufficio Ing. Romeo Amici - prot. int. Sett. V n. 23 del 20/11/2020 con la quale propone l'emissione dell'ordinanza di revoca parziale delle **ordinanze di inagibilità n.1 del 24.08.2016, n. 34 del 03.09.2016 e n. 109 del 26/10/2020, relativamente all'immobile** sito in **AMATRICE (RI) – loc. Collemagrone**, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 92 Mappale 108 Subalterno 165;

**RITENUTO** dover ricorrere all'istituto della revoca sopra citato al fine di operare una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

## **REVOCA PARZIALMENTE**

**le ordinanze di inagibilità n.1 del 24.08.2016, n. 34 del 03.09.2016 e n. 109 del 26.10.2020, relativamente all'immobile** sito in **AMATRICE (RI) – loc. Collemagrone**, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 92 Mappale 108 Subalterno 165 e pertanto

## **DISPONE**

1. di notificare la presente ordinanza al Sig. di seguito riportato il cui recapito è individuato nell'allegato A) alla presente ordinanza:
  - **FINAMORE Massimo** nato a ROMA il 27/11/1956 C.F. FNMM56S27H501U, in qualità di proprietario del sopracitato immobile;
2. Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:
  - al Responsabile Albo Pretorio del Comune perché ne curi l'affissione all'Albo Pretorio;
  - al Comando di P.M. del Comune di Amatrice perché ne curi la notifica;
3. Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:
  - alla Prefettura di Rieti (Piazza Cesare Battisti 10 - 02100 Rieti);
  - alla Regione Lazio – USR (Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio – 02100 Rieti).

## **RENDE NOTO**

Che a far data dalla notifica della presente, verrà revocato l'eventuale Contributo di Autonomia Sistemazione (C.A.S.);

Che contro la presente è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg., ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Ai sensi degli artt.7 e segg. della L. 241/90 e s.m.i., viene individuato quale Responsabile del procedimento l'Ing. Romeo Amici, Responsabile del Settore V - Ufficio Urbanistica del Comune di Amatrice contattabile al numero 0746 8308251. Gli atti inerenti al procedimento stesso sono disponibili presso il Comune di Amatrice.

**IL SINDACO**  
Dott. Antonio FONTANELLA



